

REGOLAMENTO (CEE) N. 3496/73 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 1973****relativo agli importi compensativi monetari applicabili in Italia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3450/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 974/71 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 2102/73 della Commissione, del 31 luglio 1973⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3452/73⁽⁴⁾;

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 2958/73 del Consiglio, del 31 ottobre 1973⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2996/73⁽⁶⁾, è stato fissato un tasso di conversione rappresentativo da applicare per la lira italiana nel settore agricolo con effetto dal 1° gennaio 1974; che l'articolo 4 ter nuovo del regolamento (CEE) n. 974/71 stabilisce tuttavia che, per i prodotti per i quali è prevista una campagna di commercializzazione, gli effetti economici della suddetta misura sono riportati, in linea generale, all'inizio della campagna 1974/1975; che a tale scopo lo stesso articolo dispone che, sino alla fine della campagna di commercializzazione 1973/1974, i prezzi d'intervento o d'acquisto validi in Italia sono fissati al livello espresso in lire che risulta dall'applicazione delle norme in vigore al 31 dicembre 1973; che, per i prodotti per i quali si applicano importi compensativi monetari, occorre tener conto, in sede di fissazione di detti importi, dell'incidenza delle misure succitate;

considerando che ciò può essere ottenuto applicando ai prezzi risultanti dal nuovo tasso di conversione una percentuale che esprima sia la differenza fra i tassi di cambio in contanti e il nuovo tasso rappresentativo della lira, sia la differenza fra i prezzi italiani che risultano dai diversi tassi di conversione applicabili il 31 dicembre 1973 ed il 1° gennaio 1974;

considerando che, di regola, gli importi compensativi monetari sono fissati con effetto dal lunedì di una determinata settimana, in base alla media dei tassi di cambio rilevati in contanti durante il periodo 12 — 18 dicembre 1973;

considerando che non occorre modificare gli importi in vigore, poiché il nuovo metodo di calcolo porta agli stessi risultati del metodo valido sino al 31 dicembre 1973; che è tuttavia necessario modificare il coefficiente applicabile agli importi compensativi adesione, ai prelievi e alle restituzioni in virtù dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1463/73 della Commissione, del 30 maggio 1973, recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3257/73⁽⁸⁾; che detto coefficiente rispecchia infatti il divario di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 974/71, il quale è stato modificato a causa del nuovo tasso rappresentativo da prendere in considerazione per la lira italiana dal 1° gennaio 1974;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei Comitati di gestione per il vino, per i cereali, per le carni suine, per il pollame e le uova, per lo zucchero, per le carni bovine e per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

Con effetto dal 1° gennaio 1974, il coefficiente menzionato per l'Italia nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2102/73 è sostituito dal coefficiente 1,084.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

(2) GU n. L 353 del 22. 12. 1973, pag. 25.

(3) GU n. L 213 del 1° 8. 1973, pag. 1.

(4) GU n. L 353 del 22. 12. 1973, pag. 29.

(5) GU n. L 303 del 1° 11. 1973, pag. 1.

(6) GU n. L 305 del 1° 11. 1973, pag. 7.

(7) GU n. L 146 del 4. 6. 1973, pag. 1.

(8) GU n. L 331 del 1° 12. 1973, pag. 58.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI
